



Repertorio n. 11.397 raccolta n. 7.610

Verbale di assemblea straordinaria  
dell'associazione non riconosciuta

**"Ognidove. Centro di scoperte"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di luglio,

- 23 luglio 2025 -

alle ore quindici a Gardone Val Trompia, nel mio studio in via Giacomo Matteotti numero trecento/q.

Innanzi a me dottor Gianfranco de Vanna, Notaio in Gardone Val Trompia, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Brescia,

si è costituita la signora

**TERZI Francesca**, nata a Chiari (BS) il 24 luglio 1980, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta (senza personalità giuridica) denominata

**"Ognidove. Centro di scoperte",**

con sede legale a Calcio (BG), in via Don Ultimo Mangora n. 13/A, codice fiscale 04825140165.

La costituita, della cui **identità personale** io Notaio sono certo, nella suesposta qualità di mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è riunita *in seconda convocazione* l'assemblea straordinaria della predetta **"Ognidove. Centro di scoperte"** non riconosciuta, regolarmente convocata a norma dell'attuale art. 8 (otto) del suo statuto vigente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'assemblea affisso nella sede sociale e inviato per e-mail sin dalla data del 5 luglio 2025:

. in *prima convocazione*, per il giorno 21 luglio 2025 presso la sede dell'associazione alle ore 21:00 ed è andata deserta, come tutti i presenti confermano;

. in *seconda convocazione* in data odierna, qui, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

- *Insedimento Assemblea;*
- *Modifiche statutarie (adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D.lgs n. 117/2017 e smi);*
- *Eventuali comunicazioni e conclusione lavori,*

e mi richiede di redigerne il verbale in forma pubblica.

A ciò aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

La comparente, signora TERZI Francesca, ne assume la Presidenza, venendo anche espressamente confermata a tale scopo da tutti i partecipanti all'assemblea e conferisce a me notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Conseguentemente la comparente, nella sua predetta qualità,  
premessò che



**NOTAIO**  
**Dr. Gianfranco de Vanna**  
Gardone Val Trompia  
Tel. 030.8911785

Registrato a Brescia

addì 24/07/2025

al N. 38831

Serie 1T

€ 245,00

- in data 27 febbraio 2025 è stata costituita l'associazione non riconosciuta "Ognidove. Centro di scoperte" con scrittura privata registrata a Chiari in data 4 marzo 2025 al n. 265 Serie 3;

- tale associazione intende iscriversi quale associazione di promozione sociale nel Registro Unico del Terzo Settore (qui di seguito indicato anche come RUNTS), per cui occorre inserire nella denominazione dell'ente la dicitura "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" come prescritto dall'art. 35 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore, qui di seguito indicato anche come CTS) e in generale occorre adeguare lo statuto a tutte le prescrizioni dello stesso CTS;

- nel predetto atto costitutivo veniva eletto il Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri, ovvero:

. la medesima **TERZI Francesca** in qualità di Presidente;

. la signora **TRONI Daniela**, nata a Rimini (RN) il 2 dicembre 1972 e residente a San Giorgio di Piano (BO) in via Casadio n. 2/1, codice fiscale TRN DNL 72T42 H294B, in qualità di Vice presidente;

. i signori **RIZZO Sandro**, nato a Villeneuve St. Georges (EE-Francia) il 24 febbraio 1967 e residente a San Giorgio di Piano (BO) in via Casadio n. 2/1, codice fiscale RZZ SDR 67B24 Z110C; **SALINI Diego**, nato a Calcinate (BG) il 14 luglio 1975 e residente a Calcio (BG) in via Don Ultimo Mangora n. 13/A, codice fiscale SLN DGI 75L14 B393Z; **SALINI Giulia**, nata a Calcinate (BG) il 5 febbraio 2006 e residente a Calcio (BG) in via Don Ultimo Mangora n. 13/A, codice fiscale SLN GLI 06B45 B393F; **MAGNANINI Afra**, nata a Campagnola Emilia (RE) il giorno 11 maggio 1950 e residente a Riccione (RN) in via Taggia n. 4, codice fiscale MGN FRA 50E51 B499U e infine **NANNI Dante**, nato a Bologna (BO) il 18 marzo 1950 e residente a Riccione (RN) in via Taggia n. 4, codice fiscale NNN DNT 50C18 A944L, tutti in qualità di Consiglieri;

- in data 28 giugno 2025, previa dimissione dei predetti consiglieri SALINI Giulia, MAGNANINI Afra e NANNI Dante, è stato nominato il **nuovo Consiglio Direttivo composto da 4 (quattro) membri** nelle persone della signora TERZI Francesca, in qualità di Presidente, nonché della signora TRONI Daniela in qualità di Consiglieria-Vice Presidente e dei signori RIZZO Sandro e SALINI Diego, in qualità di Consiglieri;

e dunque, premesso quanto sopra,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

constatato

- che è presente l'intero anzidetto nuovo **Consiglio direttivo**, composto in totale da 4 (quattro) membri, in persona della medesima comparente **TERZI Francesca** in qualità di Presidente, nonché della Consiglieria Vice Presidente signora **TRONI Daniela** e dei consiglieri **RIZZO Sandro e SALINI Diego**;

- che **sono presenti tutti gli attuali 7 (sette) associati** aventi diritto a partecipare alla presente assemblea, intervenuti in proprio o per delega; in particolare sono personalmente presenti in proprio i sopra generalizzati signori TERZI Francesca, TRONI Daniela, RIZZO Sandro, SALINI Diego e SALINI Giulia, mentre sono presenti per delega i signori MAGNANINI Afra e NANNI Dante, anch'essi sopra generalizzati, che hanno entrambi conferito valida delega scritta alla predetta SALINI Giulia, quale associata non più componente del Consiglio Direttivo, nel rispetto degli artt. 24, comma 3 del CTS e 2372, comma 5 c.c.;

altresì constatato

ove occorra, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su cui tutti i partecipanti si dichiarano adeguatamente informati,

dichiara

la predetta assemblea validamente costituita in seconda convocazione in sede straordinaria e pertanto idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Passando senz'altro alla relativa trattazione congiunta, il Presidente si rivolge all'assemblea e propone di sostituire il vigente statuto adottato in data 27 febbraio 2025 in sede di costituzione dell'associazione con un nuovo statuto aggiornato e conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (cd. "Codice del Terzo Settore"), per il buon fine dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In particolare il Presidente propone:

- la modifica della denominazione sociale da "Ognidove. Centro di scoperte" a **"Ognidove. Centro di scoperte APS"**, il tutto ai sensi dell'art. 35, comma 5, del CTS;
- la modifica delle attività svolte in conformità all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 per meglio individuare quelle effettivamente poste in essere dall'associazione;
- l'introduzione del divieto di distribuzione degli utili e della previsione della destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria;
- la previsione che il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporti la modifica dello statuto;
- l'introduzione di un *"quorum costitutivo rafforzato"* per le assemblee straordinarie in ottemperanza alla circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; e procedendo a tutte le modifiche necessarie per adeguare lo statuto al CTS.

Pertanto viene data lettura in assemblea del nuovo testo integrale del proposto statuto, illustrandolo articolo per articolo ai presenti.

**Il Presidente infine** dichiara e attesta che, in base alle vigenti norme di legge e statutarie, nulla osta all'adozione

delle proposte modifiche statutarie e in generale al buon fine di quanto si propone di deliberare; a questo punto dà atto che **l'assemblea degli associati in sede straordinaria**, dopo rapida discussione, aderendo integralmente a quanto da lei proposto, con il voto favorevole espresso per alzata di mano e oralmente all'**unanimità** dagli associati (essendo gli associati tutti presenti, in proprio o per delega ed essendo tutti favorevoli), secondo quanto sopra precisato

**ha deliberato**

di **approvare** il predetto testo aggiornato dello statuto dell'associazione, come sopra letto e illustrato ai presenti, contenente le nuove norme organizzative e di funzionamento e che, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore quindici e minuti cinquanta.

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La comparente:

- dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente sulla privacy e di aver da me Notaio ricevuto nelle forme di legge la relativa informativa;
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi anche a terzi per le finalità ed ai sensi della suddetta normativa.

#### **SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Le spese, imposte e tasse del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "A" alla comparente che, da me interpellata, l'approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore sedici e minuti ventidue.

Scritto con mezzo elettronico da me notaio e completato a mano in parte da me notaio e in parte da persona di mia fiducia, occupa quattro facciate intere e quanto della quinta facciata di due fogli fino qui.

All'originale firmato: Francesca Terzi - Notaio Gianfranco de Vanna, segue l'impronta del sigillo notarile.

Allegato "A" al verbale rep. 11.397/7.610 in data 23 luglio

2025 a rogito notaio Gianfranco de Vanna di Gardone Val Trompia (BS).

## **S T A T U T O**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA**

##### **ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione

**"Ognidove. Centro di scoperte APS".**

##### **ART. 2) SEDE**

La sede dell'associazione è stabilita nel **Comune di Calcio (BG)**, con indirizzo, attualmente, in via Don Ultimo Mangora 13/A.

L'associazione ha sede **secondaria** nel Comune di **San Giorgio di Piano (BO)** in via Casadio n. 2/1.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi a livello provinciale e regionale; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'organo direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

##### **ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, **senza scopo di lucro**, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- formazione universitaria ed post-universitaria;
- recupero, riuso e valorizzazione di materiali e sottoprodotti provenienti da aziende, enti e privati, destinati a laboratori creativi, percorsi educativi e

attività formative nelle scuole e nei contesti sociali;

- realizzazione di progetti didattici e culturali basati sull'utilizzo di materiali di recupero, con finalità educative, ambientali e creative;

- promozione della cultura del riuso, del riciclo e della sostenibilità ambientale attraverso laboratori, eventi e distribuzione di materiali recuperati in ambito educativo.

Tali attività saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e tracciabilità dei materiali, nonché in modo da perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- contribuire alla formazione professionale del personale docente, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, della legge 107/2015 e successive modificazioni, in particolare nei seguenti ambiti:

- Inclusione scolastica e sociale;

- Gestione della classe e problematiche relazionali;

- Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

- Cittadinanza attiva e legalità;

- Bisogni individuali e sociali dello studente;

- Metodologie e attività laboratoriali;

- Innovazione didattica e didattica digitale;

- Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;

- Didattica per competenze e competenze trasversali;

- Attivare il recupero e la raccolta di sottoprodotti sulla scorta della previsione contenuta nell'art. 184 bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. Ambiente e art. 12 d.lgs. 205/2010, attraverso un protocollo tra l'Associazione e gli organi politici di riferimento;

- Progettare e avviare percorsi, attività laboratoriali, eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione in presenza, online e on demand, concorsi, convegni ed ogni altro mezzo di comunicazione anche multimediale volti alla promozione della lettura, promozione culturale e sociale della sfera artistica, educativa, didattica e di sostenibilità ambientale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107 e precisamente:

1. Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte, della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di

carattere ricreativo alla vita della comunità, fornendo

servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee.

2. Favorire relazioni sinergiche con il mondo educativo, imprenditoriale e culturale affiancando Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

3. Istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero.

4. Curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.

5. Partecipare a bandi nazionali e internazionali, sia come capofila sia in partnership con altri enti, università e associazioni;

6. Predisporre un sito web attraverso il quale sviluppare e gestire l'attività di cui ai punti precedenti.

L'Associazione può altresì esercitare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, attività *diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali* rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui al D.M. Lavoro e Politiche sociali n. 107 del 2021, la cui individuazione è operata dal Consiglio Direttivo nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, la vendita di gadget o servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di fondi occasionali e l'attività di shop online continuativo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; resta fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs. È consentito attribuire ai componenti degli organi sociali incarichi retribuiti per lo svolgimento di attività diverse dalle funzioni proprie della carica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal D.Lgs. 117/2017, previa delibera dell'organo competente, con esclusione del voto dell'interessato.

#### ART. 4) **DURATA**

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo

quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

## **TITOLO II**

### **FONDO COMUNE E RISORSE**

#### **ART. 5) FONDO COMUNE**

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 6) RISORSE**

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## **TITOLO III**

### **ASSOCIATI**

#### **ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI**

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017,

se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o soggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

#### ART. 8) **AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel

libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

#### **ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

#### **ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

#### **ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa non può essere trasferita e rimborsata.

#### **ART. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

**ART. 13) RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione di promozione sociale dura, chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

**ART. 14) ESCLUSIONE**

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

**ART. 15) MORTE DEL SOCIO**

La quota associativa non può essere trasferita per causa di

morte.

#### **TITOLO IV**

##### **VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

###### **ART. 16) PREVALENZA DEL VOLONTARIATO**

L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari ad essa associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari che non svolgono la propria attività in modo non occasionale devono essere iscritti nell'apposito registro dei volontari.

Il volontario svolge la propria attività in favore della propria comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo di quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegato nelle attività non può essere al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

###### **ART. 17) RIMBORSO SPESE**

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle direzioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo nel rispetto delle prescrizioni riportate dall'art. 17 del 117/2017. Il D.M. 10 ottobre 2019 stabilisce le regole pratiche sui rimborsi spese a volontari: possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate (scontrini, fatture, biglietti) solo secondo quanto autorizzato preventivamente dall'ente. Non può mai diventare compenso: è solo restituzione delle spese. Il limite massimo di spesa rimborsabili è di 10 (dieci) euro giornalieri e di 150 (centocinquanta) euro al mese. Il volontario può chiedere il rimborso senza allegare i giustificativi, con autocertificazione, ma:

- solo per spese effettivamente sostenute;
- solo entro i limiti fissati dal decreto;
- deve comunque conservare i giustificativi per eventuali contestazioni.

Art. 18) **ASSICURAZIONE DEL VOLONTARIO**

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art 18 del 117/2017.

**TITOLO V**  
**ASSEMBLEA**

ART. 19) **ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 20) **DIRITTO DI VOTO**

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 21) **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, pubblicata sul sito web ufficiale dell'associazione o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di **urgenza**, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a

ciascuno degli associati almeno due giorni prima

dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, ricorrendone tutti i presupposti e, nei casi previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio sociale nonché quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei Paesi membri dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- \* il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;

- \* nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- \* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- \* le materie all'ordine del giorno;

- \* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

**Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 24 (ventiquattro) ore** dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati in proprio o per delega e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### ART. 22) **QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA**

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono

prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione e nelle successive la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### ART. 23) **MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Salvo quanto previsto dal presente atto (tra cui si veda l'art. 35 in tema di **scioglimento**), le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di **almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti**.

#### ART. 24) **TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE**

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'organo direttivo.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 60 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

#### ART. 25) **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione

dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di

proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In quest'ultimo caso, quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, non è in ogni caso necessaria la presenza in tale luogo né del presidente della riunione né del segretario o del notaio, i quali potranno essere collegati mediante i suddetti mezzi. L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli

associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

#### ART. 26) **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza **non** può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

### **TITOLO VI**

#### **DIREZIONE E CONTROLLO**

#### ART. 27) **ORGANO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e,

se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

**ART. 28) COMPENSO DELL'ORGANO DIRETTIVO**

All'organo direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

**ART. 29) RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**ART. 30) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

**ART. 31) ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti

tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2,

cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

#### ART. 32) **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti dell'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione stessa;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

### **TITOLO VII**

#### **BILANCIO**

#### ART. 33) **BILANCIO**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e

comunque entro i termini massimi consentiti dalla normativa

vigente, purché ne ricorrano i presupposti, l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

#### ART. 34) **UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività ivi previste.

### **TITOLO VIII**

#### **ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

#### ART. 35) **ESTINZIONE E SCIoglimento**

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di **almeno tre quarti degli associati**.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

#### ART. 36) **LIQUIDAZIONE**

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

#### ART. 37) **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, dedotte le passività, previo **parere** positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del

Terzo Settore che operino in ambito analogo o affine all'associazione secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le indicazioni fornite dal medesimo Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il **parere** è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R. oppure PEC, ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **TITOLO IX**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 38) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI**

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

#### **ART. 39) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

All'originale firmato: Francesca Terzi - Notaio Gianfranco de Vanna, segue l'impronta del sigillo notarile.

Certifico io sottoscritto Gianfranco de Vanna, notaio in Gardone Val Trompia (BS), iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Gardone Val Trompia, 24 luglio 2025.  
[file firmato digitalmente dal Notaio Gianfranco de Vanna]